

Comune di Marano Vicentino

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.09.2011 con deliberazione n. 40

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 21.03.2012.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione in uso degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi che il Comune ha acquisito in uso da terzi.
2. Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale.
3. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
La fruizione degli impianti sportivi è un servizio pubblico locale inquadrabile nel contesto dei servizi pubblici locali non obbligatori la cui erogazione è attivata "a domanda individuale" da parte dell'utenza interessata, sia in forma singola che associata (associazionismo sportivo). L'attività sportiva è rivolta "a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".
4. Il presente Regolamento non si applica alle Concessioni per la costruzione anche in ampliamento e per la gestione degli impianti sportivi, in quanto le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
Spetta al Consiglio Comunale l'approvazione di appositi schemi di Convenzione che ne prevedano la specifica regolamentazione.

Art. 2
Competenze della Giunta Comunale

1. Spetta alla Giunta Comunale:
 - a) L'affidamento per la gestione in uso degli impianti sportivi, mediante schemi di convenzione nel rispetto dei criteri individuati nel presente Regolamento;
 - b) Stabilire la durata della convenzione.
 - c) Determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
 - d) Individuare periodicamente con apposito provvedimento gli impianti sportivi con rilevanza economica: Gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli

il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre.

- e) Stabilire un canone in base alle caratteristiche dell'impianto.

Art. 3

Forme di gestione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi privi di rilevanza economica del Comune di Marano Vicentino possono essere gestiti nelle seguenti forme:

1. Direttamente dal Comune, quando sono condotti in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
2. Mediante affidamento di gestione in uso, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi i requisiti meglio specificati all'art. 4 del presente Regolamento.

L'affidamento della gestione in uso, di cui al punto 2, può avvenire:

- a) In via preferenziale mediante affidamento diretto a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche purché partecipate tramite propri rappresentanti nominati dal Comune in seno ad esse con poteri tali da incidere nel processo decisionale delle stesse. Il Comune non può nominare un suo rappresentante in seno ad una Associazione o Fondazione qualora essi siano titolari di posizioni debitorie o che abbiano in essere contenziosi con l'Amministrazione.
- b) Individuazione del soggetto affidatario previo esperimento di apposite procedure di selezione;

Art. 4

Requisiti per accedere all'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.

1. Quando per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale la gestione in uso è affidata a terzi, essa potrà comprendere uno o più impianti. In ogni caso all'affidamento si procederà secondo le procedure previste dalla vigente normativa e/o dal presente Regolamento Comunale.
2. L'affidamento della gestione in uso degli impianti sportivi è riservata in via preferenziale a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali purché il loro statuto rispetti quanto espressamente previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. In aggiunta a quanto disposto dal 2^o comma del presente articolo l'affidamento in uso dovrà tener conto dei seguenti requisiti essenziali:
 - a) Garantire l'imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti diversi dall'affidatario che ne facciano richiesta;

- b) Operatività prevalente nel territorio di Marano Vicentino e/o storicamente presenti nel Comune;
- c) Requisiti tecnici: anzianità sportiva del richiedente, numero di tesserati, qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori, partecipazione a campionati di settore;
- d) Requisiti economici: presentazione dell'ultimo rendiconto economico/finanziario.
- e) Requisiti gestionali/organizzativi:
 - obbligo di presentazione di un Piano di Manutenzione Ordinaria annuale;
 - obbligo di presentazione di un programma di manifestazioni di tipo sportivo, ricreativo, ludico, sociale, culturale destinato alla collettività;
 - obbligo di garantire l'uso degli impianti da parte del Comune per iniziative comunali o patrocinate dal Comune per un periodo di 10 giorni nell'anno solare, ai quali aggiungere anche ore settimanali da concordare con il gestore.

In caso di affidamento mediante procedura selettiva, la Giunta potrà attribuire il punteggio ai requisiti di cui sopra integrandone l'elenco nel caso ne ricorresse la necessità.

Art. 5

Obblighi del gestore

1. Nel caso di affidamento in gestione in uso a terzi il gestore dovrà rispettare i seguenti obblighi:
 - a) Provvedere al pagamento del canone.

Si stabilisce che il canone potrà essere rideterminato dalla Giunta qualora l'incaricato della gestione provveda direttamente, a propria cura e spese alle opere di manutenzione straordinaria previste a carico del Comune, purchè siano autorizzate ed abbiano un valore economico almeno superiore alla cifra fissata dalla Giunta Comunale a titolo di canone. Tali opere di manutenzione straordinaria dovranno essere approvate dalla Giunta comunale e qualora necessario dovranno essere munite di idoneo titolo abilitativo all'edificazione e/o altre autorizzazioni previste per legge. A fine lavori esse dovranno essere corredate da una contabilità finale certificata da un tecnico abilitato e controfirmata dal Presidente dell'Associazione.
 - b) Provvedere alla manutenzione ordinaria.

Con cadenza annuale il gestore dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

- c) Provvedere alla manutenzione straordinaria nel caso in cui la stessa si rendesse necessaria per carenza di manutenzione ordinaria ed alla riparazione dei danneggiamenti comunque causati all'impianto anche da terzi.
- d) Provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
- e) Effettuare l'apertura e chiusura dell'impianto sportivo secondo gli orari stabiliti, assicurando la sorveglianza sull'accesso agli stessi degli utenti e del pubblico, esercitare la vigilanza e custodia dell'impianto sportivo segnalando tempestivamente al Comune eventuali inconvenienti e/o disservizi, provvedere alla pulizia dell'impianto degli spogliatoi, dei servizi e delle relative aree di pertinenza.
- f) Impegnarsi direttamente alla conduzione degli stessi essendo vietata qualsiasi forma di sub concessione, salvo espressa previsione nella Convenzione, comunque limitata alla gestione di specifiche attività collaterali secondarie rispetto all'esercizio di quella sportiva.
- g) Provvedere all'intestazione ed al pagamento di tutte le utenze idriche, elettriche, di riscaldamento ecc... ivi incluse le spese per l'intestazione dei contatori.
- h) Adempiere a quanto previsto dalle norme in materia di igiene, pubblica sicurezza e polizia amministrativa.
- i) Comunicare al Comune di Marano Vicentino il nominativo dei responsabili della conduzione tecnica e funzionale degli impianti ai fini di tutte le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e al D.M. 18.03.1998;
- j) Effettuare un costante controllo delle strutture assegnate, verificando ed assicurando che lo stato di conservazione dell'impianto non subisca deterioramento rispetto allo stato di consistenza rilevato al momento dell'assegnazione, con obbligo di segnalare eventuali lavori di manutenzione straordinaria all'Amministrazione comunale.
- k) I gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto e delle relative attività. La contabilità relativa ad eventuali attività commerciali va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa.

Art. 6

Sospensione temporanea della Convenzione

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione data ai gestori, con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni di tempo.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolari avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli

stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio Comunale competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

Art. 7

Attrezzature e beni immobili

1. E' fatto esplicito divieto ai gestori di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune ai gestori possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze della gestione o dell'uso saranno presi accordi all'occorrenza.
2. Al momento della consegna degli immobili dovrà essere redatto e sottoscritto tra il Comune di Marano Vicentino ed il gestore, un verbale dello stato di consistenza dei beni immobili, mobili ed attrezzature facenti parte degli impianti sportivi oggetto di convenzione.
3. Nel termine di scadenza della Convenzione deve essere effettuata la ricognizione e verifica della consistenza e stato di usura di tutti i beni descritti nel verbale di consegna di cui al punto precedente. Il Comune potrà, comunque, in qualsiasi momento effettuare verifiche dello stato dei propri beni.

Art. 8

Certificazione sicurezza e agibilità impianti

1. L'uso e la gestione degli impianti sia per manifestazioni sportive che extrasportive è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo o nei limiti previsti dalla normativa vigente. Pertanto il gestore dovrà diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso l'Ufficio tecnico comunale e una copia della stessa deve essere conservata presso l'impianto sportivo stesso.

Art. 9

Modalità di utilizzo per attività occasionali o programmate gestite direttamente dal Comune in economia.

1. Gli impianti sportivi possono essere richiesti in uso per lo svolgimento di una o più iniziative di carattere occasionale ovvero per la conduzione di attività programmate su base annua o stagionale.
2. Le richieste di utilizzo in uso devono essere presentate per iscritto, anche via fax o posta certificata all'Amministrazione Comunale, preferibilmente utilizzando i moduli disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico:
 - Almeno 30 giorni prima dell'utilizzo, per le iniziative a carattere occasionale anche se abbinate alla domanda di patrocinio e/o contributo economico.
 - Entro il 31 luglio di ogni anno per lo svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale.
3. **Le autorizzazioni all'utilizzo occasionale** degli impianti, vengono rilasciate dal Responsabile del Settore 1°, Affari Generali, Servizi Finanziari-Commercio rispettando di norma l'ordine cronologico delle domande e sono subordinate al versamento della tariffa stabilita ed alla sottoscrizione dell'impegno ad utilizzare l'impianto, alle condizioni indicate nell'atto di autorizzazione, nonché a rispondere di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che durante il periodo di utilizzo possano derivare per cause estranee all'Amministrazione Comunale, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
4. **Le autorizzazioni all'utilizzo degli impianti per attività programmate su base annua o stagionale**, vengono rilasciate dal Responsabile del Settore 1°, Affari Generali, Servizi Finanziari-Commercio previa presentazione di richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, secondo l'ordine di precedenza volto a favorire i requisiti del presente Regolamento ed i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale tenendo conto delle seguenti distinzioni:
 - a) Attività giovanile ed agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva, organizzata da società regolarmente affiliate;
 - b) Attività sociali (anziani, riabilitazione, giovanili) organizzate da società sportive e da associazioni;
 - c) Attività collaterali (mantenimento, amatori, non agonistica) organizzate da società sportive o da associazioni;
 - d) Attività organizzate da privati.

L'utilizzo per attività programmate su base annua o stagionale ha di norma durata equivalente a quella della stagione agonistica e non dà diritto ad un uso esclusivo degli impianti.

Essa dà diritto di utilizzare gli impianti nel periodo di durata dell'autorizzazione limitatamente ai giorni e agli orari in essa indicati, dietro corrispettivo delle tariffe stabilite.

L'autorizzazione è subordinata alla sottoscrizione, da parte del richiedente, dell'impegno ad utilizzare l'impianto alle condizioni prefissate, e a rispondere direttamente per qualsiasi eventuale danno che possa derivare a persone o a cose durante l'utilizzo dell'impianto per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale.

Gli utilizzatori sono obbligati a segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale eventuali danni o malfunzionamenti rilevati.

Gli utilizzatori su base annua o stagionale sono obbligati a stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere revocata dall'Amministrazione Comunale, qualora questi ponga in essere atti che costituiscano violazioni di legge o di regolamenti.

Il mancato utilizzo dell'impianto non dà diritto al rimborso parziale o totale delle tariffe versate.

Il Comune può avvalersi di un soggetto (persona fisica o associazione) che svolga la funzione di coordinatore tra le varie attività autorizzate, a titolo gratuito.

Art.10

Disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione ed il soggetto gestore dell'impianto sportivo

1. L'Amministrazione Comunale formalizza i rapporti con i soggetti ai quali è deputato l'affidamento in gestione in uso degli impianti sportivi mediante la stipulazione di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi ed economici della gestione.
2. Le convenzioni verranno portate a conoscenza del Consiglio Comunale dopo la loro approvazione da parte della Giunta Comunale nella prima riunione di Consiglio Comunale utile.

Art.11

Utilizzo scolastico delle palestre

1. Le palestre comunali ad uso scolastico sono destinate in via prioritaria alle attività curricolari della scuola e nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività sentite le autorità scolastiche, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art.12

Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale in materia ed alle norme generali del Codice Civile.
Per i profili contabili e fiscali non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art.13

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento della gestione di cui al presente Regolamento è ammesso l'affidamento diretto in via temporanea alle Società sportive o Associazioni Sportive Dilettantistiche individuate dall'Amministrazione.
 2. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.
-